

Pubblicato il 22/09/2022

N. 01018/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona dei legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

-OMISSIS- ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro
Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del decreto adottato dal Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- – UFFICIO
II - Risorse finanziarie e vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non

paritarie prot. nr. -OMISSIS- del 25.08.2022 successivamente comunicato a firma del DG dell'-OMISSIS- con cui:

“sono revocati, a decorrere dall'A.S. 2022/23, i riconoscimenti della parità scolastica nei confronti dell'Istituto “-OMISSIS-” e “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sede legale in -OMISSIS- (LI), via -OMISSIS-, 5 e sede operativa in -OMISSIS- (LI), Via -OMISSIS-, 10, per gli indirizzi:

- Liceo Artistico, poi confluito in Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo arti figurative, concesso con Decreto del Direttore Generale del 28.02.2001;
- Liceo Scientifico (LIPS0H500M), sezione ad indirizzo sportivo, quinquennale, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 254 del 17.06.2016;
- Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo architettura e ambiente, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 64 del 04.03.2019;
- Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo Design, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 252 del 21.07.2020”;

2) del DD adottato dal Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- – UFFICIO II - Risorse finanziarie e vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie prot. nr. nr. 12924 del 28.08.2022 successivamente comunicato recante “diniego richiesta attivazione classe V collaterale Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative e classe V collaterale Liceo Artistico, Indirizzo Design (Moda), Istituto ”-OMISSIS-” – -OMISSIS- (LI) – A.S. 2022/2023 – vs. istanza ns. prot. N. 8831 del 04.07.2022” in quanto è stata disposta “con decreto D.G. ns. prot. -OMISSIS- del 25.08.2022 la revoca della parità per “gravi irregolarità di funzionamento” per tutti gli indirizzi già attivati...omissis...compresi gli indirizzi del Liceo artistico, cui l'istanza si riferisce”;

3) della nota prot. nr. 13100 del 31.08.2022 con cui l'-OMISSIS- ha richiesto la consegna entro il 15.09.2022 degli atti conseguenti alla revoca del 25.08.2022 prot. nr. -OMISSIS- al Liceo Statale “E. Fermi” di -OMISSIS- (LI);

4) della Nota Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- – UFFICIO II - Risorse finanziarie e vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie, prot. nr. 9897 del 15.07.2022 a firma del DG dell'-OMISSIS- avente ad oggetto: “Comunicazione avvio di procedimento di revoca della parità scolastica. (art. 7 e ss Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche)”;

5) della presupposta relazione ispettiva prot. reg. int. n. 9741 del 14.07.2022, “Relazione sull'incarico svolto in concomitanza con gli Esami di Stato” a firma dei DDTT Baroni e Simonetti;

6) della presupposta relazione ispettiva prot. reg. int. n. 9855 del 15.07.2022, “Verifica dello svolgimento degli esami preliminari, di idoneità e integrativi nelle secondarie di II grado ai fini del mantenimento della parità scolastica”, a firma della DT Lorenzini;

ove occorre, in parte qua:

7) del D.M. Miur n. 83/2008,

8) del D.M. Miur n. 267/2007,

9) della CM 31 del 2003.

10) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS- - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente gestisce in -OMISSIS- l'istituto paritario denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, caratterizzato da plurimi corsi di istruzione attivati e

dismessi nel corso degli ultimi anni.

Con il ricorso, impugna gli atti adottati dall'-OMISSIS- -OMISSIS- all'esito delle visite ispettive effettuate nel corso degli esami conclusivi dell'anno scolastico 2021/2022 che, rispettivamente, hanno disposto la revoca della parità scolastica con riferimento a tutti gli indirizzi di studio attivati ed il conseguenziale diniego di attivazione di nuove classi "collaterali" richiesto con riferimento al prossimo anno scolastico; a base della revoca della parità scolastica risultano essere poste una serie di gravissime violazioni delle norme in materia di esami di idoneità, tenuta dei registri delle frequenze, ammissione degli studenti agli esami conclusivi del corso di studi e delle norme in materia di sicurezza analiticamente individuate nel corpo del provvedimento di revoca.

Il ricorso proposto dalla ricorrente risulta del tutto infondato e deve pertanto essere rigettato.

In primo luogo, deve preliminarmente rilevarsi come nessuna rilevanza possa essere attribuita alla generica prospettazione tendente a ricostruire, in qualche modo, la vicenda in termini di sostanziale "ritorsione" determinata dall'intervento della sentenza -OMISSIS- della Sezione che ha annullato un precedente provvedimento di revoca della parità scolastica intervenuto nei confronti del medesimo Istituto; come appare evidente dalla lettura della numerosa documentazione depositata in giudizio dalle parti, i provvedimenti impugnati in questa sede costituiscono, infatti, l'esito di procedimenti ispettivi che erano già iniziati in data anteriore all'intervento della sentenza della Sezione (e che avevano anzi legittimato una richiesta di rinvio dell'udienza di discussione ad opera di parte ricorrente; pag. 7 di T.A.R. Toscana, sez. I, -OMISSIS-) e risulta del tutto assente un qualche "elemento sintomatico" che possa portare a concludere per una qualche "volontà persecutoria" dell'Amministrazione, risultando, al contrario, evidente come si tratti di provvedimenti che si limitano a trarre le conseguenze delle gravissime violazioni riscontrate in sede ispettiva (e che peraltro, solo per una

piccolissima parte, rispecchiano le violazioni poste a base del primo provvedimento di revoca della parità scolastica).

In secondo luogo, deve escludersi ogni possibilità di attribuire un qualche credito alla genericissima censura di incompetenza dell'-OMISSIS- rispetto al Ministero dell'Istruzione prospettata in ricorso e negli atti conclusionali della ricorrente; con tutta evidenza, la competenza dell'-OMISSIS- a porre in essere l'attività ispettiva, risulta, infatti, saldamente radicata sulla previsione di cui all'art. 7, 2° comma del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 (regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione) che attribuisce all'organo periferico regionale il compito di esercitare "la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia" e risultano pertanto del tutto superflue ulteriori considerazioni in proposito.

In terzo luogo, deve escludersi che, nel procedimento di revoca, si sia verificata una qualche violazione del principio di partecipazione, risultando evidente, dalla semplice lettura delle controdeduzioni articolate dalla ricorrente nel procedimento (doc. n. 15 del relativo deposito), come la stessa abbia pienamente controdedotto con riferimento all'interrezza delle contestazioni sollevate in sede ispettiva e poi poste a base del provvedimento di revoca.

In quarto luogo, la Sezione deve poi rilevare come le censure proposte da parte ricorrente debbano essere scrutinate nella formulazione contenuta nell'atto di ricorso, non potendo attribuirsi alcuna considerazione ad alcune argomentazioni (come quella relativa alla necessità di riportare gli effetti di una revoca della parità intervenuta l'8 agosto 2022 all'anno scolastico 2023/2024) contenute nella prima parte della memoria conclusionale, che vengono sostanzialmente ad integrare nuove censure non contenute in atto notificato alla controparte e che pertanto non possono trovare ingresso nel presente procedimento.

In quinto luogo, deve poi escludersi che possa trovare ingresso la genericissima censura relativa al fatto che l'-OMISSIS- non abbia ancora

indicato agli studenti iscritti l'Istituto ove completare il proprio ciclo scolastico, trattandosi di adempimento che non è previsto dalla normativa (ed in effetti, neanche parte ricorrente non ha indicato la previsione normativa giustificativa dell'obbligo prospettato), dovendo le necessità degli studenti attualmente iscritti all'Istituto ricorrente essere soddisfatte mediante ricorso all'ordinaria sistemica in materia di trasferimento/nuova iscrizione ad altri Istituti scolastici.

Nel merito, il ricorso è poi ampiamente infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Già la precedente sentenza -OMISSIS- della Sezione ha delineato un quadro ricostruttivo della materia che resta immutato ed incontestato.

L'esame della normativa in materia delinea, infatti, con assoluta chiarezza, un potere/dovere dell'Amministrazione scolastica di revocare la parità scolastica in ipotesi di "gravi irregolarità di funzionamento" che può essere agevolmente desunto dalla specifica previsione di cui all'art. 4, 1° comma lett. b) del d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267

La formulazione dell'art. 4, 1° comma lett. b) del d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 non si ferma poi al riferimento alle "gravi irregolarità di funzionamento", ma prevede anche che si tratti di irregolarità "accertate ai sensi dell'articolo 3"; risulta pertanto assolutamente determinante la previsione di cui all'art. 3, 7° comma del d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 che reca una prescrizione procedimentale dal chiaro tenore: "nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4".

Del resto, si tratta di una strutturazione ampiamente richiamata anche dal successivo d.m. Istruzione, Università e Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83 (recante le Linee guida per l'attuazione del d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267) che, ai punti 5.7-5.10, reca una strutturazione delle visite ispettive e del procedimento di revoca assolutamente analoga a quella prevista dal d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 ed imperniata sull'obbligo di far precedere l'eventuale revoca della parità scolastica dall'assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per l'eventuale eliminazione delle irregolarità.

Sulla base delle dette previsioni, si è poi formata una giurisprudenza che ha ristretto l'operatività del ricorso alla previa assegnazione del termine di cui agli artt. 3, 7° comma d.m. Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 e 5, 8° comma d.m. Istruzione, Università e Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83 alla sola ipotesi in cui si tratti di "requisiti per i quali siano possibili interventi correttivi da porre in essere nel termine assegnato prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca della parità scolastica. Diversamente, laddove venga rilevata in sede ispettiva la carenza di requisiti che non sono passibili di interventi correttivi, l'assegnazione di un siffatto termine appare sostanzialmente inutile" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 aprile 2021, n. 3948); se ne desume che la previsione procedimentale in discorso può essere superata solo in ipotesi di irregolarità insuscettibili di intervento correttivo, risultando, per le residue ipotesi, necessario il previo ricorso alla richiesta di regolarizzazione, a pena di illegittimità del provvedimento di revoca (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 27 marzo 2020, n.1287; 13 giugno 2018, n. 3959; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17 settembre 2012, n. 7816).

Nel caso di specie, risulta evidente come le visite ispettive poste in essere nel giugno-luglio del 2022 abbiano rilevato gravi violazioni di norme fondamentali dell'organizzazione scolastica insuscettibili di intervento correttivo e pertanto del tutto idonee a reggere, sotto il profilo motivazionale, l'intervento di un provvedimento di revoca della parità scolastica.

Basti per tutte il riferimento alla problematica relativa agli esami di idoneità degli studenti provenienti dalla Cina che, per stessa ammissione della Coordinatrice didattica dell'Istituto (doc. n. 12 del deposito della resistente), sarebbero stati effettuati "in Cina nel mese di ottobre" e ad opera degli insegnanti "Marco...Paolo...Bianca", vale a dire in un luogo indeterminato, ad opera di insegnanti non individuati ed in violazione delle prescrizioni di cui al d.m. 8 febbraio 2021, n. 5 del Ministero dell'Istruzione che prescrivono che detti esami si svolgano "presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza" (art. 5, 1° comma) e ad opera di commissione "nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, ...(e) formata dai docenti della classe cui il candidato aspira" (art. 6, 1° comma); vale a dire, di una serie di previsioni che escludono ogni possibilità di far svolgere gli esami di idoneità all'estero, al di fuori dell'istituto scolastico, in assenza di una qualche formalizzazione e ad opera di docenti diversi da quelli della classe di assegnazione che peraltro la stessa Coordinatrice didattica non è in grado di individuare con certezza.

Con tutta evidenza, si tratta poi di grave violazione che non può certo essere "scriminata" dal generico riferimento ad un progetto di cooperazione con Istituto scolastico cinese che non risulta, in alcun modo, specificato o documentato (e, men che mai, autorizzato) o dalla generica rilevazione relativa al fatto che i detti studenti provenienti dalla Cina non abbiano poi superato l'esame conclusivo del ciclo; la violazione sopra richiamata investe, infatti, gli esami di idoneità e quindi la fase preliminare all'ammissione all'esame finale ed una simile rilevazione evidenzia, ad un tempo, come si tratti di violazione non "scriminata" dall'esito finale dell'esame e che non poteva essere "superata" in alcun modo una volta ammessi gli studenti all'esame finale.

Nella fattispecie è pertanto sicuramente presente almeno una violazione idonea a reggere, anche isolatamente presa e sotto il profilo motivazionale, l'esercizio del potere di revoca ad opera dell'-OMISSIS- -OMISSIS-; in applicazione di ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale (T.A.R.

Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), una simile rilevazione esime poi la Sezione dall'esame delle ulteriori contestazioni mosse da parte ricorrente avverso le altre ragioni giustificative dell'atto di revoca richiamate dall'atto impugnato (che pure si presentano di grande gravità ed in grado di determinare l'intervento del provvedimento di revoca).

Per pura completezza, la Sezione non può però mancare di rilevare come l'esercizio del potere di revoca della parità scolastica trovi piena giustificazione, non solo con riferimento alla violazione delle norme in materia di attività scolastica (e di quel complemento importantissimo relativo alla correttezza degli esami finali), ma anche alla violazione delle norme relative alla sicurezza degli studenti e del personale, vale a dire con riferimento ad una delle problematiche che avevano già portato al primo provvedimento di revoca della parità scolastica, poi annullato dalla sentenza -OMISSIS- della Sezione.

Nella fattispecie, risulta, infatti, documentato come, nel corso degli esami di maturità, sia stato ampiamente superato il numero massimo di persone (100) autorizzato nell'Istituto per ragioni di sicurezza e si tratta certamente di violazione che non può essere "scriminata" dal fatto (peraltro contestato dall'Amministrazione resistente) che il detto numero massimo possa essere stato superato per effetto dei candidati esterni (peraltro abnormemente concentrati in -OMISSIS- allo stesso indirizzo) assegnati all'Istituto dall'-OMISSIS- -OMISSIS-, in applicazione del razionale criterio della vicinanza territoriale; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una circostanza che avrebbe dovuto essere ovviata dall'Istituto ricorrente mediante reperimento di (altri) locali idonei, non potendo detta evenienza di certo essere letta in termini di una qualche "autorizzazione" implicita al superamento degli inderogabili limiti in materia di sicurezza.

Anche in questo caso, si tratta poi di una violazione ormai “irrecuperabile” e che dimostra come l’Istituto operi in una logica derogatoria che non trova giustificazione nell’ordinamento; piuttosto che procurarsi i mezzi per rispettare le prescrizioni inderogabili in materia di sicurezza si violano, infatti, con assoluta certezza le relative norme, sulla base di incerte giustificazioni che presuppongono una deroga alle norme in materia di sicurezza per effetto del numero degli esaminandi assegnati all’Istituto che non trova alcun appiglio nell’ordinamento.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della sola società ricorrente e liquidate, come da dispositivo.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti degli intervenienti *ad adiuvandum*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.

Condanna parte ricorrente alla corresponsione alle Amministrazioni resistenti della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti degli intervenienti *ad adiuvandum*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate nel testo del provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

